



COMUNICATO

Nella Gazzetta Ufficiale n°283 del 5 dicembre 2006, è stata pubblicata l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della delibera del Comitato Amministratore riguardante la modifica al Regolamento concernente i criteri per il riscatto contributivo per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge istitutiva di cui all'art. 26 del Regolamento.

L'articolo 1 è stato così modificato (in grassetto le aggiunte):

*“Gli iscritti alla Gestione Separata dei periti agrari, che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità iscrivibili, hanno la facoltà di riscattare, **per una sola volta**, i periodi di iscrizione all'Albo Professionale antecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo degli anni di iscrizione all'Albo Professionale”.*

Mentre è stato abolito l'art. 2 che recitava:

“La richiesta di riscatto, a pena di decadenza, deve essere avanzata entro cinque anni dalla maturazione del primo quinquennio di iscrizione alla Gestione Separata”

Con detta modifica viene eliminato l'obbligo di presentazione della domanda entro il quinquennio successivo alla data di maturazione del diritto, viene tuttavia introdotto il limite di una sola richiesta di riscatto nel periodo di iscrizione. In sostanza dal 5 dicembre tutti coloro che hanno una anzianità contributiva di almeno cinque anni e un periodo di attività professionale antecedente al 1996 possono richiedere il riscatto contributivo di detto periodo.